

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025

Numero 30039

Sezione

IV

## Soggetto Imputato

- ☐ Datore\_Lavoro\_Pubblico ☐ Datore\_lavoro\_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☒ Responsabile\_Lavori  
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore  
☐ Altro

## Esito

☐ Assoluzione

- ☒ Condanna ☒ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata  
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi 

Quantum 1 anno e 8 mesi di reclusione

☒ 1\* Grado Tribunale Gela in data 11.02.2021 condanna ad 1 anno e 8 mesi di reclusione☒ 2\* Grado Corte Appello Caltanissetta in data 15.03.2024 conferma il giudizio di primo grado☐ precedente cassazione ☐ Precedente appello 

## Classificazione evento

☒ Infortunio☐ Malattia☐ Non riguarda un infortunio☐ Lesioni ☒ Morte

## Soggetto leso

- ☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi   
☐ Altro  ☐ Salute Sicurezza

## Fattispecie

Dopo aver partecipato alla movimentazione di tubi di acciaio di grandi dimensioni e peso, era intento, assieme ad alcuni colleghi, a raccogliere le attrezzature utilizzate poste alla base della catasta di tubi quando alcuni di questi cadevano improvvisamente dal vertice della piramide e lo travolgevano causandone il decesso.

## Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

L'art. 89, co. 1, lett. a) e c), D.Lgs. 81/2008, definisce rispettivamente committente "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione"; responsabile dei lavori, il "soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento".

L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, tra cui: nominare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (co. 3); comunicare alle imprese affidatarie e alle imprese esecutrici il nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (co. 4); verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (co. 9, lett. a).

Norma cardine è rappresentata dall'art. 93, co. 1, del D.Lgs. 81/2008, che nella formulazione attuale - modificata dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - stabilisce: "Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori".

La novella del 2009 ha eliminato il secondo periodo che, nella versione originaria, prevedeva: "In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, co. 1, lettera e), e 99". Come chiarito nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 106/2009, la modifica deriva dalla necessità di rettificare la precedente formulazione, la quale impediva che la nomina del responsabile dei lavori potesse comportare un passaggio di responsabilità. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente definito i contorni della responsabilità del committente e delle condizioni a cui è ricollegabile l'efficacia liberatoria connessa alla nomina del responsabile dei lavori. In ordine alla posizione di garanzia originaria del committente, è stato affermato che in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo (Sez. 4, 27/09/2011, n.47476, Ferrario, n.m.). È stato poi ribadito che a carico del responsabile dei lavori grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto (Sez. 4, 14/01/2020, n.3742, Barbieri, Rv. 278035). In ordine alle condizioni per l'esonero effettivo del committente, è stato precisato che il medesimo, quale soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti), e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo (Sez. 3, 31/01/2018, n.14359, Focardi, n.m.). È stato sottolineato che il legislatore non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferito ("limitatamente all'incarico conferito") e che risulta insufficiente la mera nomina del responsabile dei lavori senza specificazione delle competenze affidategli (Sez. 4, del 12/02/2025, n.14012, Zambelli, in motivazione, a pag. 6). In sintesi, l'esenzione del committente dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo; inoltre, alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli (Sez. 4, 14/03/2008, n.23090, P.M. in proc Scarfone, Rv. 240377). Qualora ricorrano le descritte condizioni, sul responsabile dei lavori gravano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l'altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti (Sez. 4, 9/05/2018, n.40921, Ghidini, n.m., pagina 8, par. 6).

Per rendere effettiva la funzione di controllo, si è sottolineato che il sovraordinato ruolo di responsabile dei lavori non può essere attribuito al datore di lavoro dell'impresa esecutrice, poiché una tale eventualità riprodurrebbe, ad un più alto livello di responsabilità, l'inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere (Sez. 4, 20 maggio 2015, n.34818, Lanari e altri, pag. 16, par. 11). In ipotesi di nomina del RDL, la stessa giurisprudenza ha fornito utili specificazioni per l'accertamento delle corresponsabilità del committente. È stato così precisato che, qualora il committente si ingerisca di fatto nell'organizzazione o nell'esecuzione dei lavori, o sia a conoscenza di situazioni di pericolo agevolmente e immediatamente percepibili senza intervenire, la sua responsabilità può comunque configurarsi (Sez. 4, 23 aprile 2025, n.18169, Mischi, Rv. 288004; Sez. 4, n.27296 del 2/12/2016, Vettor, Rv. 270100).

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)**

☐ Rigetto\_del\_ricorso      ☐ Ricorso\_inammissibile  
annullamento      ☐ senza rinvio      ☒ con rinvio      ☐ con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

**Dispositivo**

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di H.H., I.I., G.G., E.E., C.C., B.B. e A.A. limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, cui demanda altresì la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati. Così è deciso in Roma il 13 maggio 2025.  
Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2025.

**Note**

***I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.***